

COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano



Statuto Comunale

Approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 26.05.2023
esecutiva in data 09.06.2023

Pubblicato all'albo pretorio dal 9/06/2023 al 09/07/2023

Pubblicato sul Burl del 21/06/2023

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 Comune.....	1
Art. 2 <i>Simboli del Comune</i>	1
Art. 3 Territorio e sede comunale.....	1
Art. 4 <i>Finalità</i>	1
Art. 5 Pari opportunità.....	2
Art. 6 Funzioni.....	3
Art. 7 Esercizio e funzioni delegate.....	3
Art. 8 Regolamenti.....	3
Art. 9 Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti.....	4
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	5
<i>CAPO I: ORGANI DI GOVERNO.....</i>	<i>5</i>
Art. 10 Organi.....	5
<i>CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE.....</i>	<i>5</i>
Art. 11 Composizione - funzionamento.....	5
Art. 12 Sessioni e convocazioni.....	5
Art. 13 Consiglieri comunali.....	6
Art. 14 Presidenza del Consiglio.....	6
Art. 15 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente.....	7
Art. 16 Verifica e modifica delle linee programmatiche.....	7
Art. 17 Pubblicità delle spese elettorali.....	8
Art. 18 Gruppi.....	8
Art. 19 Prerogative delle minoranze consiliari.....	8
Art. 20 Commissioni permanenti.....	9
Art. 21 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali.....	9
Art. 22 Indennità.....	9
<i>CAPO III: GIUNTA COMUNALE.....</i>	<i>10</i>
Art. 23 Composizione.....	10
Art. 24 Competenze.....	11
Art. 25 Funzionamento.....	12
Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenze.....	12
<i>CAPO IV: DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....</i>	<i>13</i>
Art. 27 Validità.....	13
Art. 28 Astensioni.....	13
Art. 29 Pareri dei responsabili dei servizi.....	13
Art. 30 Pubblicazioni.....	14
<i>CAPO V: SINDACO.....</i>	<i>14</i>
Art. 31 Elezione - funzioni - competenze.....	14
Art. 32 Attribuzioni di Amministrazione.....	14
Art. 33 <i>Attribuzioni di vigilanza e controllo</i>	15
Art. 34 Attribuzioni di organizzazione.....	15
Art. 35 Attribuzioni nei servizi di competenza statale.....	16

Art. 36 Deleghe del Sindaco.....	16
Art. 37 Vicesindaco.....	16
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	17
<i>CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....</i>	<i>17</i>
Art. 38 Principi e criteri direttivi.....	17
Art. 39 Indirizzi del Consiglio Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.....	17
Art. 40 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.....	17
Art. 41 Conferimento di funzioni direttive.....	18
Art. 42 Collaborazioni esterne.....	19
Art. 43 Determinazioni.....	19
Art. 44 Risorse umane.....	19
<i>CAPO II: SEGRETARIO COMUNALE.....</i>	<i>20</i>
Art. 45 Funzioni.....	20
Art. 46 Attribuzioni di coordinamento.....	20
Art. 47 Responsabilità.....	20
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	21
<i>CAPO I: INIZIATIVE POPOLARI.....</i>	<i>21</i>
Art. 48 Partecipazione Popolare.....	21
Art. 49 Consultazioni.....	21
Art. 50 Consiglio delle Bambine e dei Bambini.....	21
Art. 51 Consulte.....	22
Art. 52 Disability Manager.....	22
Art. 53 Istanze.....	22
Art. 54 Petizioni.....	22
Art. 55 Proposte.....	23
Art. 56 Diritti di partecipazione.....	23
Art. 57 Referendum comunali.....	23
Art. 58 Comitato dei Garanti.....	24
Art. 59 Libere forme associative.....	24
<i>CAPO II: PUBBLICITÀ' E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....</i>	<i>25</i>
Art. 60 Diritto di accesso e di informazione ai cittadini.....	25
Art. 61 Partecipazione al procedimento.....	25
Art. 62 Pubblicità degli atti amministrativi.....	25
Art. 63 Azione popolare.....	25
TITOLO V - ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA.....	26
<i>CAPO I: SERVIZI.....</i>	<i>26</i>
Art. 64 Servizi pubblici locali.....	26
Art. 65 Gestione diretta dei servizi pubblici.....	26
Art. 66 Aziende speciali ed istituzioni.....	27
Art. 67 Società per azioni o a responsabilità limitata.....	27
<i>CAPO II: FORME COLLABORATIVE.....</i>	<i>28</i>
Art. 68 Principio di cooperazione.....	28
Art. 69 Convenzioni.....	28
Art. 70 Accordi di programma.....	28

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ'	29
Art. 71 Ordinamento.....	29
Art. 72 Attività finanziaria.....	29
Art. 73 Contabilità e bilancio.....	29
Art. 74 Controllo interno, di gestione e qualità.....	30
Art. 75 Organo di Revisione economico-finanziario.....	30
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 76 Revisione dello Statuto.....	31
Art. 77 Adeguamento regolamenti.....	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Rescaldina è Ente territoriale autonomo ed ha la rappresentanza generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto che rappresenta il testo fondamentale della propria azione, richiamata ed ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

2. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali è dotato di autonomia statutaria, di autonomia normativa, di autonomia organizzativa, di autonomia impositiva e finanziaria e di autonomia amministrativa ed esercita le funzioni ad esso conferite e le funzioni delegate. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 2 Simboli del Comune

1. I simboli del Comune di Rescaldina sono: lo stemma, il gonfalone e la bandiera.
2. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato con l'ausilio della Polizia Locale o di un messo comunale.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge.
4. L'uso e la riproduzione dei simboli del Comune sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Rescaldina ha una estensione di Kmq. 8,18 e il suo territorio confina con i comuni di Cislago a nord, Gerenzano a est, Uboldo a sud-est, Cerro Maggiore a sud, Legnano e Castellanza a ovest, Marnate e Gorla Minore a nord-ovest.
2. Il territorio comunale comprende il capoluogo di Rescaldina, la frazione di Rescalda ed il rione di Ravello.
3. Il Municipio è ubicato in Piazza Chiesa n. 15, Rescaldina; la predetta sede degli organi istituzionali potrà essere trasferita, sempre nell'ambito del territorio comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 4 Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) il sostegno per la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
 - c) il riconoscimento e la valorizzazione delle libere associazioni e del volontariato quale momento di aggregazione e confronto sui temi di interesse della comunità locale;

- d) la promozione di un sistema che assicuri al cittadino libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente e realizzi il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali, promuovendo in particolare la valorizzazione ed il mantenimento delle aree boscate presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- f) l'attuazione di idonei strumenti per garantire il diritto alla salute e la tutela della sicurezza sul posto di lavoro;
- g) la difesa dell'ambiente e l'eliminazione di ogni tipo di inquinamento;
- h) la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale;
- i) il sostegno di attività atte a favorire lo sviluppo culturale della comunità ed a promuovere l'integrazione ed il rispetto tra le varie culture;
- j) lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva in quanto essenziale per la formazione, il miglioramento della qualità della vita e la crescita della comunità e dei rapporti sociali;
- k) la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle informazioni concernenti l'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- l) il perseguimento dei principi di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Comune di Rescaldina riconosce e si impegna a far riconoscere i beni comuni, ossia beni collettivi funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e il suo valore sociale.

4. Sono beni comuni, tra gli altri: il suolo, i fiumi, i torrenti e le altre acque, l'aria, i parchi, le zone boschive, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.

5. Il Comune di Rescaldina si impegna a garantire e rafforzare la tutela dei beni comuni, garantendone in ogni caso la fruizione collettiva, compatibilmente con l'esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future.

6. I beni comuni sono improntati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.

7. Il Comune di Rescaldina riconosce la partecipazione del cittadino alla vita sociale, politica e democratica come principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare affermato dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il Comune di Rescaldina favorisce ambiti pubblici decisionali e riconosce altresì la partecipazione alla vita sociale, politica e democratica come più alta forma di cittadinanza attiva.

Art. 5 Pari opportunità

1. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzioni di sesso, età, etnia, religione, opinione e condizione personale o sociale.

2. Nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, viene garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo i requisiti stabiliti.

Art. 6 Funzioni

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione metropolitana, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.
3. Il Comune, con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di Governo e di Amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
5. Il Comune disciplina l'attuazione coordinata con gli Enti interessati degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di disabilità.

Art. 7 Esercizio e funzioni delegate

1. La legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui il provvedimento di delega non contenga apposite direttive per l'espletamento di dette funzioni, l'esercizio delle stesse è disciplinato dal Regolamento comunale.
3. L'Ente delegante deve provvedere al finanziamento delle funzioni delegate. L'eventuale assunzione a carico del bilancio comunale dei costi derivanti dalla attuazione della delega dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 8 Regolamenti

1. Il Comune, nelle materie e funzioni proprie, esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi enunciati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
3. Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente esecutive. I regolamenti entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione della relativa delibera.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
5. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti se non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, limitatamente alle materie ad essi espressamente demandate.

Art. 9
Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito informatico del Comune, nelle sezioni appositamente all'uopo dedicate, secondo normativa vigente.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I: ORGANI DI GOVERNO

Art. 10
Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono improntare il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Composizione - funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo; esercita le potestà ed adotta i provvedimenti di propria competenza funzionale come conferitagli dalla Legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
2. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi:
 - rispetto della disciplina regolamentare in materia di convocazione e svolgimento delle riunioni;
 - pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi di sedute da tenersi in modalità riservata come espressamente stabilito nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
 - necessaria attività delle commissioni;
 - partecipazione del Segretario Generale alle sedute per l'esercizio delle sue funzioni;
 - rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e alla garanzia e alla partecipazione delle minoranze;
 - diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta e che deve garantire l'effettività e lo sviluppo dei suindicati principi oltre a disciplinare l'attività dell'Organo Consiliare, prevedendo, altresì, il numero dei consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o da chi ne svolge le funzioni, ai sensi di legge e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni d'urgenza.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni antecedenti il giorno stabilito per la riunione. Per il computo dei predetti termini si applica, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, l'art. 155 Codice di Procedura Civile.
4. In caso di sessione convocata in via d'urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore, ma ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente a seguito di richiesta della maggioranza dei presenti. Nella convocazione e nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale riunito in via d'urgenza deve essere sempre esplicitamente indicata la ragione contingibile che ne ha determinato l'urgenza medesima.
5. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in sede diversa da quella indicata all'art. 3, individuata dal Sindaco per la seduta d'insediamento e successivamente dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso partecipati e/o esercenti servizi pubblici locali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ed al rispetto della tutela della riservatezza, della continenza e della pertinenza delle informazioni loro conosciute in ragione dell'esercizio del mandato.
4. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto a richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di legge, presentare mozioni, interrogazioni anche con richiesta di risposta scritta, altre istanze di sindacato ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente secondo le procedure stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Il Comune si riserva il diritto di richiedere le spese sostenute nei confronti degli amministratori condannati con giudizio inappellabile per aver agito in abuso dei poteri loro conferiti. Nel caso di processo penale a carico degli Amministratori per fatti connessi all'espletamento del mandato, gli stessi hanno diritto alle spese sostenute in caso di proscioglimento o assoluzione piena.
7. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e per assenze ingiustificate secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative sarà garantito nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 Presidenza del Consiglio

- 1.** È facoltà dell'Ente procedere alla nomina del Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto al primo comma dell'art. 39 del Testo Unico 267/2000. Il Presidente, che non può essere un componente della Giunta, viene eletto di norma nella prima seduta consiliare secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora non si proceda alla nomina del Presidente del Consiglio, il Sindaco assume le funzioni di Presidente secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2.** Il Presidente dura in carica per tutto il mandato elettorale. Può essere revocato prima della scadenza a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli alla funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
- 3.** Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di presentazione, discussione ed approvazione della mozione di sfiducia. In caso di sfiducia, nella stessa seduta, il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 4.** Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o a vigilanza del Comune, che allo stesso non compete per effetto della carica rivestita.
- 5.** I compiti, le funzioni e la sostituzione del Presidente del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

- 1.** Il Sindaco predispose il programma avente ad oggetto i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso del mandato attraverso un confronto con gli assessori e con i responsabili di servizio, nel rispetto dei ruoli propri di ognuno di detti soggetti, coinvolgendo il Segretario Generale del Comune cui spetterà indicare i percorsi più idonei sotto il profilo giuridico per il conseguimento dei progetti e delle azioni programmate.
- 2.** Ogni consigliere può concorrere alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.
- 3.** Il Sindaco sottopone alla Giunta una proposta di deliberazione avente ad oggetto le linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale entro novanta giorni dall'avvenuta elezione.
- 4.** Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono sottoposti al parere della conferenza dei capigruppo ed approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.
- 5.** Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio. Ogni successivo atto adottato deve essere conforme al programma di mandato, tranne che questo non sia oggetto di preliminare modifica.
- 6.** Il programma deve essere trasmesso ad ogni consigliere almeno venti giorni prima della seduta consiliare.

Art. 16
Verifica e modifica delle linee programmatiche

1. Momenti di periodica verifica del programma di mandato saranno quelli rappresentati:
 - a) dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - b) dall'approvazione del bilancio di previsione;
 - c) dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento.
2. Almeno la metà dei consiglieri assegnati può richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato indicando specificatamente le parti dello stesso il cui stato di attuazione sia da ritenersi non conforme al programma.

Art. 17
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro tre giorni dall'accettazione delle liste e delle candidature dovrà essere presentata la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale, mentre il rendiconto delle spese dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Art. 18
Gruppi

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il gruppo consiliare è formato dai consiglieri comunali appartenenti alla stessa lista qualunque ne sia il numero degli eletti.
3. Possono essere costituiti altri gruppi consiliari con un minimo di 2 consiglieri comunali, salvo i casi di gruppi che si riconoscano in partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
4. La nomina dei capigruppo dovrà essere comunicata tempestivamente al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, laddove nominato; in mancanza sarà considerato capogruppo il consigliere che all'interno della lista ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.
5. È obbligatoriamente sempre istituita la conferenza dei capigruppo ed il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di convocazione ed il funzionamento.
6. Ai gruppi consiliari devono essere garantiti idonei mezzi per il loro funzionamento, con eventuali risorse finanziarie. Le modalità di utilizzo saranno disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 19
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le minoranze consiliari sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che disciplina la costituzione di commissioni di:
 - controllo, circoscritto comunque alla richiesta di riesame;
 - garanzia, riguardante situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'emanazione di successivi provvedimenti.
2. Spetta ai gruppi delle minoranze consiliari la presidenza delle commissioni consiliari di cui al precedente comma, se individuate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e quelle indicate al successivo art. 21.
3. Non è consentito nominare negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, un

rappresentante delle minoranze diverso da quello indicato dalle stesse.

Art. 20 **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. La costituzione, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni nonché le competenze sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Alle commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di deliberazione del Consiglio.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni vincolanti dei capigruppo consiliari.
4. Il capogruppo consiliare ha facoltà, in ogni momento, di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari.
5. Il consigliere comunale ha diritto di partecipare ad una commissione consiliare.
6. Ogni gruppo consiliare cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi deve favorire ove possibile la presenza nelle commissioni consiliari permanenti, complessivamente considerate, di entrambi i sessi.
7. Il Sindaco e gli assessori possono, per quanto di competenza e se richiesto, partecipare alle sedute delle commissioni, così come i responsabili dei servizi, solo se espressamente richiesti dal Presidente della Commissione coordinatore.
8. È sempre ammessa, per l'esercizio delle sue funzioni di legge, la partecipazione alle Commissioni Consiliari del Segretario Generale dell'Ente.

Art. 21 **Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali**

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo motivate proroghe concesse dal Consiglio Comunale, pena la decadenza automatica della commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del presidente della commissione.
4. E' facoltà dei commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 22 **Indennità**

1. Agli amministratori sono riconosciute le indennità nei limiti stabiliti dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto per la partecipazione ai consigli e alle commissioni di cui ai precedenti art. 20 e 21.
3. Ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale

indennità o ai gettoni di presenza comunicando la decisione agli organi collegiali dei quali fa parte, che ne prendono atto e ne danno informazione all'ufficio.

4. Gli organi collegiali possono esercitare unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni di presenza, che assume valore di dichiarazione unilaterale proveniente da coloro che partecipano ed approvano la relativa deliberazione e non si applica a coloro che esprimono voto contrario, si astengono, o non sono presenti. E' sempre fatta salva la possibilità per ogni amministratore di rinuncia all'indennità o ai gettoni di presenza.

La presente disposizione non può incidere sui vincoli di destinazione delle relative somme previste dalla legge.

5. Agli esperti chiamati a supporto delle commissioni comunali è possibile riconoscere il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per il personale dipendente.

6. Le indennità, comunque denominate, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori sono dovute in ragione dello status di questi ultimi, mentre i gettoni di presenza o indennità comunque denominate dovute ai Consiglieri Comunali per la partecipazione al Consiglio Comunale alle Commissioni Consiliari, sono subordinate al rispetto dei principi di coordinamento di finanza pubblica per il contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali della Pubblica Amministrazione, pertanto devono essere oggetto di ponderazione l'invarianza di spesa e/o di ogni altra dovuta diversa quantificazione per applicazione di Legge.

CAPO III: GIUNTA COMUNALE

Art. 23 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, nel limite massimo previsto dalla Legge.

2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra gli assessori che siano anche consiglieri comunali e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.

3. Nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, della Giunta Comunale fanno parte assessori di entrambi i sessi e comunque nelle proporzioni previste secondo Legge. Qualora tale proporzione non possa essere rispettata, il Sindaco procede con Avviso Pubblico alla richiesta di manifestazioni di interesse alla nomina Assessorile e procede, a suo insindacabile giudizio, alla nomina o meno, dalle candidature ricevute. Nel caso in cui anche in esito alla predetta procedura non si renda possibile ristabilire la parità di genere nelle proporzioni previste dalla Legge, la Giunta Comunale ne dà atto con apposita deliberazione.

4. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali, sia soggetti non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; la carica di assessore è compatibile con quella di consigliere comunale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

7. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno comunque diritto di fornire direttive agli uffici di competenza, facoltà di presentare proposte rivolte al Consiglio Comunale e di partecipare alla discussione durante le sedute.

8. Gli Assessori, fuori dai casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per revoca motivata disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.

9. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato. Il Sindaco è tenuto ad informare i componenti del Consiglio Comunale alla prima seduta consiliare utile successiva al ricevimento delle dimissioni.

10. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti

all'espletamento del loro mandato, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 24 Competenze

1. La Giunta attua il programma politico-amministrativo approvato dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

2. In generale la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, nonché tutti gli atti in cui la sua competenza funzionale è prevista dalla Legge ed in ogni caso ad eccezione degli atti amministrativi, organizzativi e gestionali di competenza funzionale degli Uffici in applicazione del principio legale, di rilevanza costituzionale, di separazione tra attività strategico amministrativa e attività tecnico gestionale. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) in materia di gestione delle risorse umane:
 - adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - determina le dotazioni organiche ed approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
 - nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 - adotta la metodologia per la misurazione e la valutazione delle performance e dei risultati dei dipendenti;
 - adotta gli strumenti di programmazione e governance previsti dalla normativa;
- b) in materia di programmazione economico-finanziaria:
 - approva il piano esecutivo di gestione e le relative variazioni per la parte di propria competenza che non è riservata al responsabile del servizio finanziario o ai responsabili di servizio nelle modalità stabilite dal regolamento di contabilità;
 - approva le variazioni del bilancio di previsione previste dall'art. 175 del TUEL;
 - approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - assume in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - approva lo schema di bilancio di previsione;
 - approva il Documento Unico di Programmazione, presentandolo al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - assume i mutui previsti negli atti fondamentali del Consiglio;
 - determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione laddove previsto dalla normativa e/o dai regolamenti dell'Ente;
 - determina le tariffe dei beni e dei servizi sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio compresi quelli a domanda individuale, nonché il tasso di copertura dei costi;
 - determina l'entità delle anticipazioni di tesoreria;
- c) in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi:
 - adotta il programma degli acquisti di beni e servizi;
- d) in materia di opere pubbliche:
 - adotta il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali;
- e) in materia di gestione del patrimonio:
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni relativamente ai beni mobili anche registrati e di valori mobiliari, purché di modico valore rispetto al patrimonio

- del donante;
- f) in materia di contenzioso:
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo – nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune – ed approva le transazioni o rinunce alle liti, quando non risultino essere di competenza funzionale del Consiglio Comunale;
- g) in materia elettorale:
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie.
3. Spetta inoltre alla Giunta:
- concedere contributi straordinari e il patrocinio ad iniziative e manifestazioni;
 - deliberare in materia di toponomastica stradale;
 - richiedere la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento;
 - costituire le commissioni che la legge o i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Consiglio.

Art. 25 Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 36.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari al momento della pubblicazione.

Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenze

1. A tutti gli amministratori comunali è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
La disposizione di cui all'art. 22, commi 3 e 4, non rileva ai fini del presente articolo.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

CAPO IV: DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 27 Validità

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi e dallo Statuto. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti del consesso non computando il Sindaco.
2. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della metà dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sulla valutazione delle qualità soggettive delle persone o delle azioni da questi svolte.
4. Le deliberazioni riportano il voto ed il motivo del medesimo, se richiesto, e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. Le sedute di Consiglio Comunale sono valide anche senza il numero legale durante la discussione delle interrogazioni.

Art. 28 Astensioni

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 29 Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile, i pareri sono espressi dal Segretario o dal dipendente, individuato tra gli altri responsabili, quale sostituto o quale responsabile ad interim
3. I pareri, obbligatori ma non vincolanti, sono allegati al procedimento verbale della deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. I responsabili di cui al comma 1 rispondono, in merito ai pareri espressi, in via amministrativa e contabile.

Art. 30
Pubblicazioni

1. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali e le ordinanze a carattere generale sono pubblicate all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Gli uffici provvedono altresì alla pubblicazione degli atti ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza.
3. E' garantita l'accessibilità a postazioni gratuite per la consultazione dell'Albo Pretorio on line.

CAPO V: SINDACO

Art. 31
Elezione - funzioni - competenze

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 32
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo del Comune, ha la rappresentanza generale dell'Ente, compresa quella legale ed esercita funzioni di amministrazione e di sovrintendenza. In particolare:
 - a) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento;
 - b) esercita le attribuzioni spettantigli per legge nei servizi di competenza statale;
 - c) nomina il Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge;
 - d) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, dandone contestuale comunicazione ai capigruppo;
 - e) può nominare un Vice Segretario Comunale, se previsto dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, individuato fra i dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso nazionale per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - f) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - g) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento o comunque entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatti salvi eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
 - h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
 - i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - j) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;
 - k) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni con altri enti pubblici;

- l) rappresenta il Comune in seno all'assemblea consortile e nelle società partecipate;
 - m) partecipa alla conferenza dei Sindaci dell'ATS e/o dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di appartenenza;
 - n) attribuisce le funzioni di messo comunale;
 - o) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - p) se autorizzato dalla Giunta, resiste in giudizio, propone azione giudiziale, resiste o compare in qualità di terzo al giudizio.
- 2.** Il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza nei casi esplicitamente previsti dalla Legge; il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.
- 3.** Se non previsto diversamente dalla Legge, il Sindaco provvede mediante l'adozione di atti amministrativi denominati "decreti sindacali" che devono essere specificatamente numerati in ordine crescente per ciascun anno solare.
- 4.** Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale medesimo, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
- 5.** Oltre alle competenze di legge, il Sindaco svolge gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, oltre ad esercitare i poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 33

Attribuzioni di vigilanza e controllo

- 1.** Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con quelli attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 34

Attribuzioni di organizzazione

- 1.** Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) esercita i poteri di organizzazione negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - b) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

Art. 35

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

- 1.** Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
- a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite dalla legge al Comune;
 - b) emana le ordinanze contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica e negli altri casi di emergenza previsti dalla legge;

- c) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo.

Art. 36 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima adunanza immediatamente successiva.
4. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dal presente Statuto.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a tempo determinato ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi e ne dà comunicazione al Consiglio. Il consigliere delegato svolge gratuitamente compiti di collaborazione senza assumere atti con rilevanza esterna o adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
6. Il Sindaco può altresì conferire delega al Segretario ed al personale comunale secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 37 Vicesindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, assegna le funzioni di Vicesindaco ad un assessore delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 38

Principi e criteri direttivi

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al criterio della separazione dei compiti di indirizzo e controllo da quelli di gestione: i primi di competenza degli organi di governo, i secondi spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili.
2. L'organizzazione della struttura comunale si ispira ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Le dotazioni organiche devono essere previste per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da favorire la massima flessibilità delle strutture e per assicurare il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro.
4. I rapporti col personale, per quanto riguarda gli aspetti sindacali, saranno tenuti con la Rappresentanza Sindacale Unitaria interna.

Art. 39

Indirizzi del Consiglio Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
 - d) prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 40

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La struttura organizzativa, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
3. La dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.
4. Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché

disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'azione amministrativa.

5. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

6. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici vengono fissati dal Sindaco, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La Giunta stabilisce l'orario di servizio degli Uffici mentre il Responsabile del Servizio assegna l'orario individuale di lavoro.

Art. 41

Conferimento di funzioni direttive

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili delle Aree Organizzative. La nomina e la revoca dell'incarico avviene secondo la disciplina del CCNL in vigore.

2. Spettano ai responsabili la direzione delle Aree Organizzative, degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto tra le competenze degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale.

3. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi istituzionali, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

4. Nell'ambito delle Aree Organizzative e dei servizi cui sono preposti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ai responsabili spetta in particolare:

- a) la presidenza di commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) l'adozione delle determinazioni a contrarre che devono sempre precedere l'avvio delle procedure di cui alla precedente lettera b);
- d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- e) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e di acquisizione delle entrate, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
- f) assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla propria struttura, con esclusione di quelli attribuiti dal regolamento al servizio personale;
- g) rilasciare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, compresi quelli edilizi anche se richiedono valutazioni discrezionali;
- h) adottare tutti i provvedimenti in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) svolgere qualsiasi altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o delegata dal Sindaco.

5. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni e le legalizzazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero dei crediti del Comune.

6. I responsabili delle Aree Organizzative e dei servizi provvedono ad assegnare ai dipendenti addetti alla propria Area Organizzativa o servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riforma o revoca da parte del Sindaco; a questi è consentito, in caso d'inerzia e previa diffida, di nominare un commissario "ad acta" o richiedere l'avocazione da parte del Segretario, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 42
Collaborazioni esterne

1. Il Comune, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, può avvalersi di incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, previa deliberazione motivata da parte della Giunta, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e secondo normativa vigente.
2. La Legge e i regolamenti comunali disciplinano la durata, il trattamento economico e le modalità per il conferimento dell'incarico e l'eventuale revoca dello stesso.
3. Le collaborazioni esterne non possono avere di norma una durata superiore al mandato del Sindaco e non costituiscono diritto per l'immissione in ruolo.

Art. 43
Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale e dei responsabili delle Aree Organizzative e dei servizi assumono, di norma, la denominazione di "determinazioni" .
2. Le determinazioni sono numerate e classificate con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
3. Qualora le determinazioni comportino riflessi diretti o indiretti sul bilancio devono essere trasmesse al servizio finanziario per il previsto parere contabile.
4. Le determinazioni vengono tempestivamente pubblicate all'Albo Pretorio on line.

Art. 44
Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso l'ammmodernamento e lo sviluppo delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente e il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel Regolamento in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. Il personale non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa extra istituzionale senza autorizzazione o comunicazione secondo quanto previsto dalla legge. Nel regolamento sono individuate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività non conflittuali con gli interessi dell'Ente.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

CAPO II: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 Funzioni

1. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario, oltre alle funzioni previste dalla legge e dal regolamento o attribuitegli dal Sindaco:
 - attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo oltre all'esecutività di provvedimenti ed atti del Comune;
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio e le mozioni di sfiducia;
 - attribuisce la responsabilità dell'istruttoria degli atti di competenza comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Compete al Segretario comunale un elemento di retribuzione aggiuntivo rapportato alla gravosità delle attribuzioni conferite dal Sindaco.

Art. 46 Attribuzioni di coordinamento

1. Il Segretario svolge funzioni di vigilanza e coordinamento nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco. In particolare:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) autorizza i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi oltre alle missioni del personale comunale;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità interna secondo quanto previsto nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e, se necessario, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - d) emana direttive e circolari.
2. La responsabilità di un'Area Organizzativa o di un servizio può essere attribuita anche al Segretario Comunale.

Art. 47 Responsabilità

1. Gli amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di norme e sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Comune esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili qualora abbia già provveduto al rimborso del danno.
3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti ed operazioni rispetto agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: INIZIATIVE POPOLARI

Art. 48

Partecipazione Popolare

1. Il Comune imposta la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, anche su base territoriale, promuovendo organismi di partecipazione e garantendo con strumenti idonei l'esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. Nel regolamento vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione. La consultazione avviene sia attraverso appositi referendum disciplinati all'art. 57, sia mediante altri strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi.
2. Il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta, ciascuno secondo le proprie competenze, dispongono, a tal fine, consultazioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con la loro esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate alle problematiche in discussione.
3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale, anche eventualmente con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 50

Consiglio delle Bambine e dei Bambini

1. E' facoltà del Consiglio Comunale riconoscere il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini al fine di permettere agli amministratori l'accesso e la valutazione del punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.
2. Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini opera con proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini, laddove riconosciuto ai sensi del comma 1, e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini ha carattere propositivo.
5. Il Consiglio Comunale e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini. La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini.

Art. 51 Consulte

1. Il Comune può istituire consulte, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento, che sottopongono all'Amministrazione comunale proposte utili per lo sviluppo dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alle questioni giovanili, culturali, ambientali, sociali, sportive, del volontariato e del commercio.
2. Il Comune può istituire consulte territoriali cittadine che corrispondono a macrozone del territorio comunale. Alle consulte territoriali cittadine è affidata l'espressione di parere propositivo e consultivo, per il territorio di competenza.
3. L'amministrazione comunale coinvolge le consulte nelle decisioni di loro competenza e ne regola il funzionamento con regolamenti specifici.

Art. 52 Disability Manager

1. Il Comune riconosce e promuove il ruolo del Disability Manager che svolge una funzione di monitoraggio delle politiche sociali e di inclusione, nonché di supporto ai Servizi dell'Amministrazione, senza sovrapporsi e/o sostituirsi ai competenti Uffici dell'Amministrazione, attraverso una serie di azioni di promozione di attività e di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità.
2. Tale figura di preminente carattere tecnico svolge la funzione di:
 - a) raccordare, stimolare e promuovere una rinnovata attenzione al livello di accessibilità e fruibilità;
 - b) costruire reti e promozione di sinergie, sia all'interno dell'ente che all'esterno, in particolare con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
 - c) sostenere i responsabili dei diversi settori dell'amministrazione, con particolare riguardo alle azioni di pianificazione delle politiche, progettazione degli interventi e monitoraggio degli esiti, affinché favoriscano l'inclusione di tutte le persone con disabilità;
 - d) segnalare situazioni anche solo potenzialmente discriminatorie causate direttamente o indirettamente da azioni riconducibili alla responsabilità dell'amministrazione comunale.

Art. 53 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consulte ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco eventualmente supportato da relazione tecnica a cura del Responsabile del Servizio competente per materia.

Art. 54 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente (dal Sindaco o dal responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato) entro 45 giorni dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco o all'ufficio competente del ritardo o

richiedendo una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento scritto, che dev'essere notificato al soggetto proponente.

Art. 55 Proposte

1. I cittadini, nella misura minima di 100, possono avanzare proposte al Sindaco per l'adozione di atti amministrativi che devono essere trasmesse, entro 30 giorni, all'organo competente con il parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente del Segretario, e con il parere contabile se necessario.

2. L'organo competente deve concludere il procedimento entro 45 giorni dal ricevimento della proposta da parte degli uffici competenti.

Art. 56 Diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione di cui agli articoli precedenti sono estesi a tutti coloro che, pur essendo cittadini di altri Stati o apolidi, risiedono nel Comune di Rescaldina o vi esercitano la loro attività.

Art. 57 Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza comunale possono essere indetti referendum consultivi al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, o abrogativi di tutto o parte di provvedimenti già adottati.

2. Sono escluse dalla potestà referendaria le materie attinenti la finanza comunale, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e gli argomenti già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio, le nomine e le designazioni. Non sono ammessi i referendum abrogativi per le norme statutarie e per gli atti politici o di indirizzo o comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali al momento dell'avvio della raccolta delle firme (data di prima validazione dei moduli per la raccolta firme).

4. Sull'ammissibilità della richiesta decide il Comitato dei Garanti, di cui al successivo articolo, che può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie possono tenersi non più di una volta all'anno e non in concomitanza delle tornate elettorali comunali e metropolitane.

6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

7. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro 120 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato ed adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

9. Nel regolamento vengono stabilite le modalità di attuazione dei referendum.

Art. 58 Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è costituito dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato o comunque entro la prima seduta utile successivamente alla presentazione delle richieste di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

2. Il Comitato è composto da tre membri, di cui due scelti fra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline giuridiche, avvocati o notai, esperti in materia giuridica e/o amministrativa, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza. Il terzo componente, che assumerà le funzioni di Presidente, è proposto nell'ambito della conferenza dei capigruppo, tra magistrati a riposo o, in alternativa, fra Segretari Comunali a riposo.

3. Il Comitato è costituito con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, e il Comitato è costituito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Ai componenti del Comitato dei Garanti è riconosciuto un compenso per tutte le attività connesse al referendum. L'importo verrà determinato nella stessa deliberazione di costituzione.

Art. 59 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali;

e) mette a disposizione immobili e risorse strumentali, secondo la disciplina regolamentare.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dallo Statuto, sottoscrivere una dichiarazione esplicita di adesione ai principi della Costituzione, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti, degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni debbono essere costituite secondo le norme per i soggetti giuridici senza fini di lucro.

4. Le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni

a rilevanza sovracomunale, in possesso di detti requisiti sono iscritte nell'albo delle associazioni su richiesta del legale rappresentante.

5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO II: PUBBLICITÀ' E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 60

Diritto di accesso e di informazione ai cittadini

1. I cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal relativo Regolamento, anche per via telematica attraverso il sito internet istituzionale del Comune, in ragione della trasparenza degli stessi.

2. Il Regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di un'effettiva partecipazione, il Comune cura l'informazione alla comunità attraverso la pubblicazione di stampati, l'affissione di manifesti e le altre forme di comunicazione compresa quella telematica.

Art. 61

Partecipazione al procedimento

1. I cittadini hanno diritto a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

Art. 62

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Art. 63

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi a qualunque organo di giurisdizione, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. A seguito di quanto esposto al precedente comma, il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO V - ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA

CAPO I: SERVIZI

Art. 64

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la modalità di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza ed in ogni caso in conformità alla relativa disciplina normativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati inoltre attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Le condizioni economiche per le prestazioni agevolate vengono definite in apposito regolamento, secondo le disposizioni legislative in materia.
10. Tutte le deliberazioni per la scelta delle modalità ed i servizi di cui ai successivi tre articoli sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 65

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto di nuovi servizi pubblici locali.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie richieste dalla normativa vigente.

Art. 66
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono: l'Amministratore Unico, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali e/o liquidare i costi corrispettivi aventi titolo nel contratto di servizio con l'Azienda Speciale.
6. Il Sindaco o suo delegato riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
7. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, il Sindaco dovrà attenersi a criteri individuati dal Consiglio, afferenti solo ed esclusivamente la professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico in quella tipologia di ente.

Art. 67
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può approvare la costituzione o la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici che richiedono di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunità di avvalersi dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote di partecipazione sono approvati dal Consiglio Comunale ed in ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di comprovata competenza tecnica e professionale e può revocarli qualora non vengano rispettati gli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società costituite o partecipate dall'Ente.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Gli amministratori nominati in rappresentanza del Comune devono presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della società e sui risultati di gestione.

CAPO II: FORME COLLABORATIVE

Art. 68

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. In particolare il Comune si doterà, eventualmente in collaborazione con altri enti locali, di una struttura di protezione civile secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi. Privilegia la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 70

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, che deve poi essere oggetto di relativa presa d'atto da parte del Consiglio Comunale o della Giunta a seconda della competenza funzionale per materia dell'accordo di programma, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 71 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72 Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare o giunta, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. I cittadini contribuenti hanno facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie. Le modalità d'esercizio di tale facoltà sono rinviate al regolamento sulla partecipazione o ad altri regolamenti previsti dalla Legge.
6. Il responsabile dell'entrata o il responsabile individuato dal relativo regolamento comunale o dalla relativa deliberazione comunale deve far pervenire risposta scritta e motivata al contribuente che ha presentato istanza di interpello nei termini previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 73 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è ispirato al principio di programmazione.
2. I principali strumenti di programmazione degli enti locali sono:
 - a) il Documento unico di Programmazione (DUP);
 - b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, prodotta in corso di esercizio finanziario;
 - c) lo schema di bilancio di previsione finanziario;
 - d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta;
 - e) l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - f) le variazioni contabili di bilancio.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
5. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi attraverso strumenti idonei a garantire la massima comprensibilità ad un pubblico il più ampio e diffuso possibile.

Art. 74

Controllo interno, di gestione e qualità

1. Nel regolamento di contabilità devono essere previsti criteri, metodologie e scritture contabili che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati.
2. I responsabili dei servizi relazioneranno, nei momenti di verifica finanziaria previsti dalla norma, circa la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici cui sono preposti con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione e possono presentare rilievi ed osservazioni.
3. Per i servizi erogati all'utenza, la Giunta definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni o determina indicatori e parametri idonei a valutare in maniera comparata nel tempo e nello spazio i risultati conseguiti.
4. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene verificato periodicamente con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
5. Il regolamento disciplina i casi in cui è possibile avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.
6. Il Comune è tenuto inoltre ad approvare una Carta dei Servizi in cui prevedere, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela.

Art. 75

Organo di Revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria, ai sensi della normativa vigente, è affidata ad un Organo di Revisione che esercita l'attività istituzionale quale organo autonomo.
2. L'Organo di Revisione è individuato secondo le modalità stabilite dalla legge e nominato dal Consiglio Comunale.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti: i consiglieri ed amministratori in carica, i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica, nonché gli amministratori di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla vigilanza del Comune e coloro che, in base a specifiche norme, non possono esercitare l'incarico.
4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
5. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano stati cancellati o sospesi dal loro ruolo professionale, decadono dalla carica.

8. Per la decadenza dall'ufficio valgono le norme previste per i consiglieri comunali.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione.
10. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore unico dei conti, individua le funzioni di verifica, di proposta e di garanzia, oltre ai sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.
11. Il revisore dei conti esplica le proprie funzioni di collaborazione con il Consiglio anche partecipando, su richiesta, alle sedute consiliari ed alle commissioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 Revisione dello Statuto

1. Le modifiche approvate potranno essere revisionate dopo un anno dalla loro entrata in vigore.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale può essere rinnovata decorso un anno dalla delibera di reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto deve essere esplicitamente dichiarata nella delibera di approvazione del nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è pubblicato sul sito dell'Ente, a disposizione dei cittadini.

Art. 77 Adeguamento regolamenti

1. Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.